



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C0491 del 03/03/2010

Proposta n. 3647 del 26/02/2010

Oggetto:

Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2009/2010 - applicazione art.10 c.15 della Legge n.119/2003 e art.19 c.3 del D.M. del 31/07/2003 - Ricorsi gerarchici avverso esiti negativi validazione contratti di affitto di sola quota in corso di campagna D.I. Conti Gaetano - Ricorsi accolti.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	GINO SETTIMI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2009/2010 – applicazione art.10 c.15 della Legge n.119/2003 e art.19 c.3 del D.M. del 31/07/2003 – Ricorsi gerarchici avverso esiti negativi validazione contratti di affitto di sola quota in corso di campagna D.I. Conti Gaetano – Ricorsi accolti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO quanto sancito dall'art.10 c.15 della legge n.119/2003: *“In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo”*.

VISTO quanto sancito dall'art.19 c.3 del D.M. 31/07/2003: *“Entro i quindici giorni successivi alla presentazione, le regioni registrano nel SIAN i contratti da esse validati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento, dopo aver verificato: a) l'avvenuta commercializzazione di latte nel periodo di riferimento, attraverso una dichiarazione mensile di cui all'art. 6 del presente decreto o documentazione fiscale nel caso di vendite dirette; b) che il quantitativo oggetto del trasferimento non risulti già utilizzato; c) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.”*

VISTE le note dell'Area Decentrata di Latina prot. n.7855 del 20/01/2010, n.7865 del 20/01/2010 e n.7846 del 20/01/2010 con le quali veniva espresso parere negativo all'affitto di sola quota nella campagna 2009/2010 da parte dell'azienda cedente Conto Gaetano rispettivamente verso le aziende rilevanti Bianconi Bruno, Soc. Agr. F.lli Scaggion ss. e Brandani Tiziano per mancato rispetto dell'art.10 c.15 della legge n.119/2003 e dell'art.19 c.3 del D.M. 31/07/2003 e contestualmente veniva concessa la possibilità di ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla data di notifica delle note di cui sopra;

VISTI i ricorsi gerarchici inoltrati dallo studio legale Avv. Stefania Pinchera per nome e per conto dell'azienda Conti Gaetano acquisiti a protocollo con n.22798 del 09/02/2010, n.22794 del 09/02/2010 e n.22790 del 09/02/2010 nei quali il ricorrente evidenzia “il riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore” per la campagna lattiera 2009/2010 nel corso della quale l'azienda Conti Gaetano ha stipulato contratti di affitto di quota senza azienda in corso di campagna;

VISTO quanto sancito dall'art.4 c.8 del D.M. 31/07/2003: *“Le cause di forza maggiore devono essere comunicate dall'interessato, corredate della documentazione probante, alla competente regione perentoriamente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilità”*.

VISTO quanto sancito dall'art.4 c.9 del D.M 31/07/2003: *“La regione verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore comunicate, determina il periodo di riferimento per il quale risulta colpita la capacità produttiva dell'azienda, che deve essere interessato dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito del procedimento deve essere comunicato all'interessato e iscritto*

nel registro delle quote di cui all'art. 2, comma 2, attraverso il SIAN entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione cui si riferisce”.

VISTO quanto sancito dall'art.4 c.10 del D.M. 31/07/2003: *“La persistenza della causa di forza maggiore può essere riconosciuta, su richiesta documentata dell'interessato, da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre del periodo successivo a quello di cui al comma 8, per un secondo periodo di commercializzazione”.*

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.4 del D.M. 31/07/2003, come sopra richiamato, l'azienda Conti Gaetano, sebbene in data posteriore alla trasmissione dei ricorsi gerarchici in questione, ha presentato richiesta di riconoscimento di causa di forza maggiore per la campagna 2009/2010 all'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone;

PRESO ATTO che in data 24/02/2010 l'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone ha riconosciuto e validato su SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) la causa di forza maggiore richiesta dall'azienda Conti Gaetano ai sensi dell'art.4 c.7 lettera f) per abbattimento totale dei capi affetti da TBC;

VISTA la nota prot. n.21292 del 08/02/2010 con la quale l'Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari ha inoltrato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Ufficio Monocratico – Ufficio di Staff – Quote Latte una richiesta di parere legale inerente l'applicazione dell'art.10 c.15 della legge n.119/2003 in presenza di eventi eccezionali identificabili come cause di forza maggiore;

PRESO ATTO del riscontro fornito da AGEA con nota prot. n.SQLU98 del 10/02/2010 acquisita a protocollo con n.26447 del 15/02/2010 nel quale il Coordinatore dell'Ufficio di Staff – Quote Latte ritiene che *“l'evento eccezionale o causa di forza maggiore, data la sua natura giuridica, purchè valutata e riconosciuta dalla regione, nonché rientrante nelle tipologie previste dalla normativa di settore, consente di derogare dall'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 15, ex L. 119/2003”;*

ESAMINATE le argomentazioni fornite nel ricorso gerarchico;

EFFETTUATI i necessari accertamenti e riscontri;

RITENUTO infine di accogliere i ricorsi gerarchici presentati dalla ditta Conti Gaetano

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

di accogliere i ricorsi gerarchici presentati dalla ditta Conti Gaetano ed acquisiti a protocollo con n.22798 del 09/02/2010, n.22790 del 09/02/2010 e n.22794 del 09/02/2010.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini